


Condizioni per il rilascio di documenti provvisori alla frontiera



I Cittadini **dell'Unione Europea, dello SEE e della Svizzera** o di un altro stato che è elencato nell'**allegato II del Regolamento (CE) N. 539/2001** del Consiglio del 15.03.2001 possono richiedere il rilascio di un documento di viaggio di emergenza in base al par. 13 del **Regolamento di soggiorno tedesco (Aufenthaltsverordnung)** per evitare una multa salata.

Lo stesso dicasi per cittadini degli stati che sono elencati **nell'allegato I di tale Regolamento** e che possono allo stesso modo soggiornare nel territorio di sovranità dell'UE, ovvero in Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera (e ritorno ivi).

Sostanzialmente il documento di viaggio di emergenza vale soltanto per la durata del singolo viaggio, **comunque al massimo per un mese**.

Un documento di viaggio di emergenza può essere generalmente rilasciato se

- l'identità e l'appartenenza del viaggiatore ai destinatari di cui sopra vengono accertate attraverso la presentazione del documento di viaggio scaduto, per esempio passaporto, passaporto provvisorio, carta di identità, e
- non sussistono riserve in merito alla sicurezza.

Si ricorda inoltre che, al ritiro del documento di viaggio provvisorio, il richiedente dovrà essere munito di **una foto di data recente**, che verrà poi apposta sul documento di viaggio di emergenza al momento del rilascio.

La **tassa** per l'emissione di un documento di viaggio di emergenza a cittadini stranieri ammonta a **25 €**

Fonte: http://www.bundespolizei.de/DE/01Buergerservice/RAP/_RAP_node.html